

COS'È

È un piano individuale pensionistico (PIP) che consente di avere una pensione complementare a quella pubblica, per assicurarsi la continuità del reddito al raggiungimento dell'età pensionabile, usufruendo dei benefici fiscali previsti dal D.Lgs. n° 252/05.

A CHI È RIVOLTA

A tutti coloro che desiderano destinare parte del loro reddito alla costituzione di una pensione complementare, comprese le persone fiscalmente a carico di altri soggetti.
L'adesione al PIP è possibile anche in assenza di iscrizione ad un regime previdenziale obbligatorio.

COSA OFFRE

La possibilità di mantenere inalterato il proprio tenore di vita una volta raggiunta l'età pensionabile prevista dalla Legge, colmando o riducendo il "gap" tra la pensione pubblica che verrà erogata ed il reddito che si è abituati a percepire.

LIMITI DI ETÀ

Non previsti.

CONTRIBUZIONE

La misura e la periodicità della contribuzione (mensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale) sono determinate al momento dell'adesione e possono essere successivamente variate.
I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. In questo caso il versamento avviene per il tramite del datore di lavoro.

**CONTRIBUZIONE
MINIMA**

Non prevista.

**OPZIONE DI
INVESTIMENTO**

I contributi versati nel PIP sono investiti in una gestione interna separata, "FONDO VITTORIA PREVIDENZA", appositamente costituito da Vittoria Assicurazioni per la gestione finanziaria dei contributi di Previdenza Complementare.

CARATTERISTICHE

- Il Fondo è principalmente costituito da titoli di Stato e da altri titoli obbligazionari, e la sua gestione è realizzata in base ad una politica di investimento che privilegia la stabilità dei rendimenti, pur essendo possibile che nel Fondo siano presenti strumenti finanziari quali azioni e quote di fondi comuni di investimento.
- Consolidamento delle prestazioni: grazie a questa caratteristica il valore della posizione individuale raggiunto in forza dei rendimenti periodicamente ottenuti, non può mai diminuire.
- Grado di rischio: "basso".
- L'ammontare della pensione complementare, pur non essendo predefinito, non potrà mai essere inferiore ad un certo importo minimo, pari al 2% per i primi cinque anni ed all'1,5% per gli anni successivi.

PRESTAZIONI

L'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti (c.d. contribuzione definita).
Al compimento dell'età pensionabile, con un minimo di 5 anni di iscrizione al PIP, il valore della posizione individuale maturata viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita

PRESTAZIONI

vitalizia immediata (pensione complementare di vecchiaia).

L'aderente può richiedere la liquidazione della prestazione in forma di capitale nel limite del 50% della somma maturata, con conseguente riduzione della prestazione in rendita.

L'aderente nel quinquennio che precede la maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche ha facoltà di richiedere l'erogazione delle prestazioni in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

È consentita la prosecuzione della partecipazione al PIP oltre l'età pensionabile: l'iscritto ha facoltà di determinare il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

OPZIONI DI RENDITA

L'Aderente al momento della richiesta di liquidazione, in luogo della rendita vitalizia immediata può richiedere l'erogazione della rendita prevista in una delle seguenti opzioni alternative:

- Rendita certa per i primi cinque anni e successivamente vitalizia: la rendita viene corrisposta per i primi 5 anni indipendentemente dall'esistenza in vita dell'Aderente; trascorso tale primo periodo la rendita viene corrisposta finché l'Aderente è in vita.
- Rendita certa per i primi dieci anni e successivamente vitalizia: la rendita viene corrisposta per i primi 10 anni indipendentemente dall'esistenza in vita dell'Aderente; trascorso tale primo periodo la rendita viene corrisposta finché l'Aderente è in vita.
- Rendita Reversibile: la rendita viene corrisposta finché una delle due teste, l'Aderente (testa primaria) o la persona da questi indicata (testa reversionaria), siano in vita. La presente opzione implica altresì l'indicazione da parte dell'Aderente della misura di reversibilità, ossia la quota della rendita assicurata a favore della testa primaria che verrà corrisposta in caso di suo decesso alla testa reversionaria: le possibili misure di reversibilità sono 100%, 75% e 50%.
- Rendita certa fino al compimento degli 80 anni di età e successivamente vitalizia: la rendita viene corrisposta indipendentemente dall'esistenza in vita dell'Aderente per il numero di anni che, alla data di inizio erogazione, mancano all'ottantesimo compleanno dell'Aderente. Trascorso tale periodo la rendita viene corrisposta finché l'Aderente è in vita.

ANTICIPAZIONI

L'iscritto può richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata per un importo non superiore al 75%:

- in qualsiasi momento per spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari;
- trascorsi almeno 8 anni di partecipazione al PIP, per l'acquisto di prima casa per sé o per i figli o per interventi di recupero del patrimonio edilizio sulla prima casa.

Decorsi 8 anni di partecipazione al Fondo, l'iscritto può richiedere un'anticipazione per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

La percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno essere erogate successivamente.

In qualsiasi momento si può reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi.

COSTI

L'adesione al PIP prevede le seguenti spese:

- a) Costi di adesione pari a Euro 10 sul primo versamento.
- b) Costi di incasso pari a Euro 1,50 su ciascun versamento periodico successivo al primo.
- c) Costi amministrativi del 3% su ciascun contributo al netto dei costi di cui alle precedenti lettere a) e b).
- d) Commissione annua di gestione pari all'1,20%. Per ogni punto percentuale di rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata superiore o uguale al 5,00%, tale commissione viene incrementata

COSTI

di un ulteriore decimo di punto.

- e) Costi di liquidazione: Euro 25 per riscatto e trasferimento ad altra forma pensionistica; Euro 5 per anticipazioni.
- f) Costo per erogazione della rendita pari all'1,25% della stessa, incluso nei coefficienti di conversione.

L'indicatore sintetico stabilito dalla COVIP fornisce una valutazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto. È determinato nell'ipotesi di un aderente tipo che versa un contributo annuo di Euro 2.500 e, secondo i criteri fissati dalla COVIP, in base ad un rendimento annuo del 4%:

Opzione di investimento	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
FONDO VITTORIA PREVIDENZA	3,37%	2,08%	1,59%	1,19%

VANTAGGI

- L'elevata personalizzazione dei versamenti: ciascuno può decidere quanto versare in funzione delle proprie disponibilità.
- La flessibilità dei versamenti.
- La garanzia del capitale.
- Il consolidamento delle plusvalenze annue.
- La facoltà di trasferire la propria posizione ad altra forma pensionistica individuale (esterna alla Società) dopo appena 2 anni di vita del contratto.
- La possibilità per i lavoratori dipendenti di conferire i flussi di TFR in maturazione.
- La possibilità di riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata (indipendentemente dagli anni che mancano alla pensione) in presenza di situazioni di particolare delicatezza attinenti alla propria vita lavorativa (es: inoccupazione, ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione, grave invalidità permanente).

**ASPETTI LEGALI
E FISCALI**

- **Regime fiscale del PIP**
Il PIP è sottoposto ad imposta dell'11% sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.
- **Regime fiscale dei contributi**
I contributi versati al PIP sono deducibili per un importo annuo non superiore a Euro 5.164,57. Al lavoratore di prima occupazione che nei primi 5 anni di partecipazione al fondo abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile, sono riconosciute delle agevolazioni fiscali.
- **Regime fiscale delle anticipazioni e dei riscatti**
Le anticipazioni e i riscatti sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo di imposta che viene applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23%. La normativa prevede l'applicazione di una aliquota più bassa (aliquota del 15% ulteriormente riducibile) per alcune situazioni particolari (es. anticipazione per spese sanitarie straordinarie, riscatti parziali determinati da cessazione dell'attività lavorativa per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni, ecc.).
- **Regime fiscale delle prestazioni**
Lo strumento impositivo che viene uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di rendita, determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva annuale dell'11% in capo al piano

**ASPETTI LEGALI
 E FISCALI**

individuale pensionistico.

La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono tassati con imposta sostitutiva del 12,5%. Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione.

● **Aspetti legali**

La Gestione Interna "Fondo Vittoria Previdenza" costituisce patrimonio separato ed autonomo rispetto al patrimonio della Compagnia.

Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive sia da parte dei creditori della Compagnia che da parte dei creditori degli iscritti.

SUPPORTI

Commerciali:

- Scheda prodotto

Contrattuali:

- Regolamento
- Nota Informativa
- Condizioni Generali di Contratto
- Modulo di Adesione
- Documento sul regime fiscale
- Documento sulle anticipazioni
- Rendiconto